



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it
Codice Fiscale 94034000185 –
Codice Meccanografico: PVIC83100R



Circ. n. 122

Vigevano, 1° dicembre 2021

Ai Docenti
Al DSGA e al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Studenti
Atti
Sito Web

Oggetto: [Decreto Legge n.172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" del 26 novembre 2021.](#)

Si trasmette, in allegato cliccando sul link sopra, il Decreto-legge n°172 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui **L'OBBLIGO VACCINALE per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.**

ATTENZIONE

SOLO il personale scolastico in possesso di idonea **certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021**, è esente dalla campagna vaccinale.

**L'OBBLIGO VACCINALE
riguarda SOLO IL PERSONALE SCOLASTICO
sia chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione
sia chi deve ricevere la terza dose**

IN SINTESI: l'obbligo scatta per tutto il personale scolastico dal 15 dicembre, ma è un obbligo che riguarda il piano vaccinale individuale. Obbligo al 15 dicembre non vuol dire che a quella data tutto il personale avrà prima, seconda e terza dose. Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, mentre il personale che ha già avviato il percorso dovrà attendere i tempi previsti dalle circolari del Ministero della Salute per le dosi successive e comunque entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare, **tramite piattaforma on line/SIDI**, il rispetto dell'obbligo vaccinale e a invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.**

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

Per il periodo di sospensione **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. di cui all'oggetto.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

TIMELINE

1° DICEMBRE – Dal 1° dicembre tutti gli over 18 potranno ricevere la terza dose di vaccino anti Covid, purché siano trascorsi cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

6 DICEMBRE – Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per gli alberghi, gli spogliatoi per l'attività sportiva, **I SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE E INTERREGIONALE E I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

15 DICEMBRE – Dal 15 dicembre scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico

MEZZI DI TRASPORTO

Decreto Green pass, dal 6 dicembre sarà obbligatorio su bus, tram e metro. CONTROLLI A CAMPIONE

Con il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il green pass anche per i mezzi pubblici del trasporto locale e i treni regionali.

Il decreto istituisce il cosiddetto “Super Green pass”, che si potrà ottenere solo con vaccinazione e guarigione da Covid, ma **per i trasporti basterà il ‘vecchio’ Green pass rilasciato anche con tampone negativo .**

Dall'1 settembre scorso il Green pass era già stato reso obbligatorio per aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Per questi mezzi di trasporto non cambia quindi nulla.

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l'effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall'entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'interno.

Nella pratica, su bus, tram, metropolitana e treni regionali i controlli dovrebbero essere eseguiti a campione e non singolarmente per tutti coloro che salgono sui mezzi del trasporto pubblico locale, come avviene invece, per esempio, sugli aerei, sui treni e sulle navi.

.....

FAQ

1. Docente prenota prima dose vaccino con appuntamento dopo il 15 dicembre. Potrà lavorare?

Sì, potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del green pass **dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore**. Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso. La documentazione dell'avvenuta vaccinazione dovrà essere trasmessa immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione.

2. Se non mi vaccino cosa accade?

In tema di sanzioni, "l'accertato inadempimento" determinerà **l'immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell'avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

3. Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto?

La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l'avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro max sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

4. Cosa accade dopo i 6 mesi?

Considerato che dal 15 dicembre i 6 mesi scadono il 15 giugno, il Governo non ha dato indicazioni successive e appare plausibile che le norme saranno oggetto di ulteriore approfondimento in seguito, in base all'andamento epidemiologico.

5. Ho già effettuato due dosi, quando dovrò fare la terza?

Sulla terza dose è arrivato il via libera alla riduzione da 6 a 5 mesi dell'intervallo tra la conclusione del ciclo vaccinale primario e la nuova somministrazione. La circolare che stabilisce l'anticipo è stata firmata il 23 novembre dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

Esempio pratico: se mi sono vaccinato con la seconda dose il 10 luglio, dal 10 dicembre in poi potrò prenotare la vaccinazione con la terza dose.

6. Posso scegliere il vaccino in fase di prenotazione?

Questa scelta non è possibile. L'indicazione del vaccino da somministrare sarà compito del medico vaccinatore, previa indagine anamnestica, presso il centro vaccinale il giorno dell'appuntamento e in base alla disponibilità dei vaccini.

7. Cosa rischia il lavoratore che entra al lavoro senza green pass?

Restano le sanzioni amministrative già stabilite, che vanno da 600 a 1.500 euro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.